

N. 2250

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997

—————

Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del
Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una caserma, una base aerea o navale o comunque ogni altro luogo che ospiti stabilmente corpi e reparti delle Forze armate costituiscono entità che interagiscono con la realtà socio-economica esterna, tant'è che in alcune aree geografiche la presenza dei militari è prevalente, se non quasi totalizzante.

Inoltre, sempre più frequentemente la realtà della vita nelle diverse articolazioni militari suscita interesse nei riguardi delle autorità politiche.

Lo spirito del provvedimento è da rinvenirsi, quindi, nella necessità di consentire ai membri del Parlamento l'accesso alle caserme, alle basi aeree e navali, anche al di fuori delle occasioni ufficiali e preordinate, al fine di acquisire elementi sulle condizioni di vita, di efficienza, e di operatività delle strutture militari medesime.

Il provvedimento prevede, all'articolo 1, che i Parlamentari possano effettuare visite in enti militari dislocati sul territorio nazionale, nonché presso installazioni militari operative permanenti, semi permanenti e temporanee (commi 1 e 2).

Durante tali visite i Parlamentari saranno accompagnati dal comandante del reparto, o da un suo delegato, che fornirà loro informazioni relative all'ente visitato; essi potranno inoltre incontrare l'organismo di rappresentanza militare dell'ente militare, in sessione riunita (commi 3 e 4).

Ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 è prevista la possibilità che le medesime visite siano effettuate sia presso enti militari dislocati all'estero che presso enti stranieri presenti sul territorio nazionale.

Al comma 7 è prescritto che, per ragioni dirette a tutelare l'ordinaria attività di servizio e le necessarie esigenze di sicurezza, la visita sia preceduta da una comunicazione di preavviso di almeno quarant'otto ore al comandante dell'unità per il tramite del Co-

mando territoriale gerarchicamente competente. L'istituto del preavviso trova fondamento in motivazioni di carattere ordinativo e funzionale. Sotto il profilo ordinativo è, infatti, di tutta evidenza che la visita debba svolgersi alla presenza del comandante, sia nella sua qualità d'autorità investita di funzioni di rappresentanza dell'ente, sia come organo di vertice che ha conoscenza dell'insieme delle attività esplicate presso l'unità. Per ciò che riguarda gli aspetti funzionali è opportuno riconoscere al comandante la possibilità di concordare i tempi della visita. Infatti, l'accesso nelle installazioni militari potrebbe avvenire nel pieno di esercitazioni di Forza armata, interforze o interalleate, che vedono impegnate tutte le unità dell'articolazione militare, con il rischio evidente di compromettere la necessaria continuità di operazioni già pianificate.

Il comma 8 del medesimo articolo 1 prevede una deroga al diritto al libero accesso nei confronti dei Parlamentari che non fanno parte delle Commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i quali è richiesta apposita autorizzazione ministeriale che fissa le modalità ed i tempi della visita.

La norma di cui all'articolo 2 è intesa, invece, a garantire l'osservanza degli obblighi che derivano all'Italia dall'adesione ad organizzazioni internazionali.

L'articolo 3 prevede l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del relativo regolamento di attuazione che disciplini nel dettaglio sia le modalità che gli aspetti logistici legati allo svolgimento delle visite.

All'articolo 4, infine, sono previste sanzioni a carico di chiunque impedisca l'effettuazione delle visite senza fondati o gravi motivi relativi all'incolumità delle persone ed alla sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I Parlamentari delle Commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono accedere presso caserme, basi aeree e navali, navi in porto, ospedali e carceri militari e in ogni altro luogo che ospiti stabilmente corpi e reparti delle Forze armate e che si trovi sul territorio nazionale.

2. Le visite possono essere effettuate anche presso installazioni militari operative permanenti, semi permanenti e temporanee, quali stazioni radio, radar, depositi, magazzini, unità navali in navigazioni e simili.

3. Durante la visita i Parlamentari possono incontrare l'organismo di rappresentanza militare dell'ente visitato, in sessione riunita.

4. Nel corso della visita il Parlamentare è accompagnato dal comandante del reparto, o da un suo delegato, che fornisce tutte le informazioni e i dati richiesti.

5. Le disposizioni cui al comma 1 si applicano anche per i reparti e le installazioni militari italiane dislocate a qualsiasi titolo all'estero.

6. I membri del Parlamento possono, inoltre, visitare caserme, basi, depositi, installazioni permanenti o provvisorie di Paesi alleati o stranieri, presenti sul territorio nazionale.

7. Le visite di cui al comma 1 devono essere sempre precedute da un preavviso di almeno quarant'otto ore, da comunicare, tramite il Comando territoriale gerarchicamente competente, al comandante dell'unità militare.

8. Le visite da parte di membri del Parlamento, che non fanno parte delle Commissioni di cui al comma 1, devono essere autorizzate dal Ministero della difesa che ne

fissa le modalità ed i tempi, dandone preventiva comunicazione, sempre per il tramite del Comando territoriale gerarchicamente competente, al comandante dell'unità militare.

Art. 2.

1. Nei casi indicati al comma 6 dell'articolo 1, deve essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante degli ambasciatori dei Paesi e delle Organizzazioni presenti con proprie forze o installazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione il cui schema è sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4.

1. Chiunque impedisca l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 1, senza che sussistano fondati o gravi motivi relativi all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle operazioni ed alla operatività dell'installazione o dell'unità navale, è punito con la reclusione da 1 a 6 mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Se l'impedimento alla visita è motivato sulla base di specifici ordini ricevuti, il superiore gerarchico responsabile delle disposizioni è punito con la reclusione da 2 a 8 mesi.